



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 marzo 2014
(OR. en)**

8175/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0058 (NLE)**

UD 98

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	5 marzo 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 110 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della convenzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 110 final.

All.: COM(2014) 110 final



Bruxelles, 3.3.2014
COM(2014) 110 final

2014/0058 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della convenzione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ ("la convenzione") stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti.

L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali. L'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione stabilisce che, ai fini della convenzione, per "terzi" si intende qualsiasi paese o territorio limitrofo che non è una parte contraente.

Il 17 luglio 2013 la Repubblica di Moldova ha presentato al depositario della convenzione (il Segretariato generale del Consiglio dell'UE) una domanda scritta di adesione alla convenzione.

Nella sua domanda la Repubblica di Moldova ha indicato che essa è membro dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) tra Albania, Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Kosovo². Di conseguenza, in virtù dell'accordo di libero scambio in vigore tra sei parti contraenti della convenzione e la Repubblica di Moldova, quest'ultima soddisfa le condizioni per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione. Nella sua domanda, la Repubblica di Moldova ha inoltre indicato di avere assunto l'impegno di aderire alla convenzione paneuromediterranea nell'ambito dei negoziati dell'accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) con l'UE³ e di aver recentemente concluso negoziati per un accordo di libero scambio con la Turchia.

La domanda deve pertanto essere sottoposta al comitato misto della convenzione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) della stessa, ai fini dell'adozione di una decisione che inviti la Repubblica di Moldova ad aderire alla convenzione. La posizione che l'Unione europea è tenuta ad assumere in seno al comitato misto deve essere stabilita dal Consiglio.

Secondo la Commissione, l'adesione della Repubblica di Moldova non richiede l'adozione delle misure transitorie di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della convenzione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti contraenti della convenzione sono state informate della domanda nel corso della riunione del comitato misto della convenzione tenutasi il 29 ottobre 2013.

¹ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

² Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244 e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

³ Il DCFTA è stato siglato in occasione del vertice del partenariato orientale che si è tenuto a Vilnius il 28 e il 29 novembre 2013.

Non è stato necessario consultare esperti esterni. Non è stato inoltre necessario condurre una valutazione d'impatto poiché l'adesione di terzi alla convenzione è soggetta unicamente alla condizione dell'esistenza di un accordo di libero scambio in vigore con almeno una parte contraente.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della decisione del Consiglio è l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee⁴,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("la convenzione") è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (3) Il 17 luglio 2013 la Repubblica di Moldova ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (4) La Repubblica di Moldova ha indicato che essa è membro dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (CEFTA) tra Albania, Bosnia ed Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Repubblica di Moldova, Montenegro, Serbia e Kosovo⁵. Di conseguenza, in virtù dell'accordo di libero scambio in vigore tra sei parti contraenti della convenzione e la Repubblica di Moldova, quest'ultima soddisfa le condizioni per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione, il comitato misto adotta, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.

⁴ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁵ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 1244 e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in seno al comitato misto sia di votare a favore di una decisione che inviti la Repubblica di Moldova ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea è tenuta ad adottare in seno al comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Repubblica di Moldova di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono accettare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato misto è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*